

Convenzione tariffale per la prevenzione nel settore della medicina del lavoro

concernente le visite profilattiche nell'ambito della medicina del lavoro su incarico della Suva conformemente alla LAINF e all'OPI

tra

Suva,

Divisione medicina del lavoro, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna,

di seguito «**Suva**»

e

Federazione dei medici svizzeri (FMH),

Elfenstrasse 18, 3000 Berna 15

di seguito «**FMH**»

I) Oggetto e campo di applicazione

Art. 1 Oggetto

La presente convenzione tariffale disciplina le prestazioni che devono fornire le due parti contraenti (FMH, Suva) nel quadro della collaborazione per lo svolgimento di visite profilattiche nell'ambito della medicina del lavoro (art. 70 segg. OPI), nonché il loro rimborso.

Art. 2 Campo di applicazione

¹ Questa convenzione è valida per ogni medico che vi ha aderito e che adempie le condizioni secondo l'art. 53 LAINF.

² Questa convenzione è applicabile alle persone che sono assicurate conformemente alla LAINF.

³ Questa convenzione vale in linea di principio per le cure prestate sul territorio svizzero.

Art. 3 Adesione alla convenzione

¹ Ogni medico che adempie le condizioni di cui all'art 2 cpv. 1 di questa convenzione può dichiarare di aderire alla convenzione mediante comunicazione scritta alla Suva.

² L'adesione presuppone il pieno riconoscimento della convenzione tariffale e dei suoi allegati.

³ Per il medico che aderisce alla convenzione non insorge automaticamente il diritto allo svolgimento di visite profilattiche nell'ambito della medicina del lavoro. L'assegnazione avviene esclusivamente da parte della Suva.

⁴ Gli eventuali costi che insorgono per la Suva nell'ambito della procedura di adesione sono interamente sostenuti dalla Suva.

⁵ Per il medico convenzionato, l'adesione alla convenzione è gratuita.

Art. 4 Recesso dalla convenzione

Il medico convenzionato può recedere dalla convenzione alla fine di ogni anno con un preavviso di almeno 3 mesi. La dichiarazione di recesso deve essere inoltrata per iscritto alla Suva.

II) Obblighi delle parti contraenti

Art. 5 Fornitura personale di prestazioni

Il medico convenzionato è tenuto a fornire le sue prestazioni personalmente nel rispetto delle prescrizioni legali e delle disposizioni di questa convenzione tariffale.

Art. 6 Fatturazione

Il medico convenzionato invia la fattura per via elettronica alla Suva entro 3 mesi. La fattura deve contenere le seguenti informazioni:

- a. nome, indirizzo e GLN del medico
- b. nome, indirizzo e GLN del medico inviante, se invio
- c. nome, indirizzo, data di nascita, sesso e numero AVS della persona visitata
- d. motivo della cura (prevenzione) e legge (LAINF)
- e. numero e nome dell'impresa, se conosciuti
- f. calendario delle prestazioni
- g. tariffa e posizione/i tariffaria/e, n. e designazione
- h. punti tariffari, valore/i del punto
- i. numero e data della fattura
- j. numero del caso (numero della visita)

Art. 7 Rapporto di visita medica

¹ Il medico convenzionato deve inviare un rapporto alla Suva entro una settimana civile dalla data della visita. Esso contiene:

- il numero della visita
- il questionario compilato in ogni parte (modello della Suva)
- laddove previsto, i radiogrammi (originali) e i risultati di laboratorio e della visita.

² Salvo diversa indicazione sul questionario, il questionario e i relativi allegati (come i reperti di laboratorio) possono essere trasmessi alla Suva a mezzo posta o per via elettronica tramite il portale eProfilassi.

Art. 8 Requisiti di qualità

¹ La visita deve limitarsi ai punti indicati sul questionario. Il medico convenzionato deve rispondere compiutamente alle domande. La Suva si fa carico dei costi unicamente se il questionario è compilato in ogni parte e correttamente.

² Il medico convenzionato deve comunicare all'assicurato i reperti della visita che risultano anomali. Una copia del questionario compilato può essere consegnata all'assicurato o, con il suo consenso, al suo medico di famiglia.

³ La Suva può rimborsare visite supplementari soltanto se ha previamente fornito il proprio consenso al medico convenzionato sotto forma di garanzia di assunzione dei costi.

Art. 9 Obblighi della Suva

¹ La Suva si impegna ad applicare la presente convenzione tariffale allo stesso modo per tutti i medici convenzionati e, se le disposizioni legali lo consentono, per principio a non effettuare rimborsi a medici non convenzionati nel quadro delle prestazioni contemplate da questa convenzione.

² La Suva è debitrice del rimborso delle prestazioni mediche nell'ambito della LAINF (terzo pagante).

³ La Suva rimborsa le prestazioni del medico convenzionato secondo la tariffa AMV (cfr. allegato).

⁴ Gli esami di laboratorio sono fatturati e rimborsati secondo l'elenco delle analisi (EL).

⁵ Le ulteriori visite richieste sul questionario possono essere fatturate e rimborsate secondo la rispettiva tariffa TARMED in vigore.

⁶ La Suva si impegna a saldare la fattura entro 3 mesi a condizione che i documenti necessari siano disponibili e che l'obbligo di pagamento sia dato.

III) Protezione dei dati

Art. 10 Protezione dei dati

Sia il medico convenzionato sia la Suva si impegnano a rispettare le disposizioni della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD).

IV) Entrata in vigore / disdetta / modifiche

Art. 11 Entrata in vigore

La convenzione tariffale entra in vigore il 1° gennaio 2018 con la firma giuridicamente valida delle due parti contraenti (FMH, Suva).

Art. 12 Disdetta

¹ La convenzione tariffale può essere disdetta da ciascuna delle parti contraenti (FMH, Suva) per la fine di un anno civile con un preavviso di 12 mesi.

² La convenzione tariffale o le sue componenti possono essere modificate in ogni momento per comune accordo delle parti contraenti (FMH, Suva).

³ Le parti contraenti (FMH, Suva) si impegnano, dopo la disdetta di una delle parti, ad avviare immediatamente nuove trattative.

V) Disposizioni finali

Art. 13 Clausola salvatoria

L'eventuale inefficacia o incompletezza di singole disposizioni di questa convenzione tariffale o la sopravvenuta impossibilità di adempimento non pregiudica la validità delle rimanenti parti della convenzione tariffale. In tale evenienza, le parti contraenti (FMH, Suva) si impegnano a sostituire immediatamente la disposizione inefficace con una disposizione efficace e attuabile, i cui effetti siano i più affini possibili agli obiettivi perseguiti con la precedente disposizione.

Art. 14 Disposizioni transitorie

Le prestazioni fornite prima dell'entrata in vigore di questa convenzione devono essere fatturate e rimborsate secondo la tariffa TARMED attualmente in vigore.

Art. 15 Diritto applicabile e foro competente

¹ Questa convenzione tariffale è soggetta al diritto svizzero.

² Per la valutazione di tutte le controversie derivanti da questa convenzione tariffale o in relazione a essa, le parti contraenti convengono come foro esclusivo Lucerna.

VI) Firme

Federazione dei medici svizzeri (FMH)

Il presidente:

Dott. med. Jürg Schlup

..... (firma)

..... (luogo), (data)

La segretaria generale:

Anne-Geneviève Bütikofer

..... (firma)

..... (luogo), (data)

Suva

Dipartimento tutela della salute

Edouard Currat

Membro della Direzione

..... (firma)

..... (luogo), (data)

Claudia Pletscher

Capodivisione Medicina del lavoro

..... (firma)

..... (luogo), (data)

Allegato:

Tariffa AMV versione 1.0 (tabella Excel «050_AMV-Tarif_Vertrag_Version1.0»)